



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1665

Regolamento Regionale n. 15/2009 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese boschive” e s.m.i. - Indicazioni procedurali.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim dell’Ufficio Pianificazione Coordinamento Servizi Forestali, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia, al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, ha promulgato la legge 11/03/2009, n. 4, recante norme per la “Istituzione dell’Albo regionale delle Imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57)”

Alla legge ha poi fatto seguito il Regolamento Regionale n. 06/07/2009, n. 15, innovato dal Regolamento Regionale 27/11/2009, n. 30, che disciplina, appunto, la tenuta dell’albo regionale delle Imprese boschive.

Nel corso dell’applicazione del Regolamento citato sono emerse difficoltà operative che rendono necessario proporre sia una integrazione alla legge 4/2009, attualmente all’esame degli organi competenti, sia l’emanazione di un nuovo regolamento che sostituirà quello vigente.

Pervengono, infatti, numerose istanze di chiarimenti presentate sia dai titolari delle imprese boschive sia da diversi tecnici del settore, alle quali occorre dare risposta.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile delle imprese al mondo del lavoro, che peraltro si rende necessaria per l’attuazione di ben cinque misure forestali ricadenti nel P.S.R. PUGLIA 2007/2013, si propone, sino all’entrata della nuova regolamentazione della materia:

- di far permanere nell’Albo Regionale delle Imprese Boschive tutte le imprese che, alla data del 02/02/2012, risultano iscritte alla classe A, alla classe B o provvisoriamente, mantenendo inalterata la categoria di appartenenza;
- di procedere alla cancellazione delle imprese dall’Albo, solo se ricorrano una o più motivazioni tra quelle espressamente previste dall’art. 7 “Cancellazione”, del R.R. 15/2009.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni L2 presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria 512 in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere 2 carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera cl, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente ad interim dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali e dal Dirigente del Servizio Foreste;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far permanere nell'Albo Regionale delle Imprese Boschive tutte le imprese che, alla data del 02/02/2012, risultano iscritte alla classe A, alla classe B o provvisoriamente, mantenendo inalterata la categoria di appartenenza, (come previsto dal R.R. 30/2009);
- di procedere alla cancellazione delle imprese dall'Albo, solo se ricorrano una o più motivazioni tra quelle espressamente previste dall'art. 7 "Cancellazione", del R.R. 15/2009;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Foreste di predisporre lo schema del nuovo Regolamento da presentare entro il 31/12/2012;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Internet della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it)

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
